




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 338 e abb.

Interventi per il settore ittico

*(Nuovo testo unificato)*

N. 549 – 27 giugno 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 338 e abb.

Interventi per il settore ittico

*(Nuovo testo unificato)*

N. 549 – 27 giugno 2017

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
ARTICOLO 2 .....	- 4 -
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA.....	- 4 -
ARTICOLO 2-BIS .....	- 5 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI NEL SETTORE DELLA PESCA PROFESSIONALE.....	- 5 -
ARTICOLO 3 .....	- 7 -
FONDO PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA ITTICA .....	- 7 -
ARTICOLO 4 .....	- 9 -
DISTRETTI DI PESCA.....	- 9 -
ARTICOLO 5 .....	- 11 -
CENTRI DI ASSISTENZA PER LO SVILUPPO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA .....	- 11 -
ARTICOLO 6 .....	- 12 -
PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO .....	- 12 -
ARTICOLO 7 .....	- 13 -
PRODOTTI DELLA PESCA .....	- 13 -
ARTICOLO 8 .....	- 13 -
ATTIVITÀ DI PESCA-TURISMO E ITTITURISMO .....	- 13 -
ARTICOLO 9 .....	- 14 -
ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO.....	- 14 -
ARTICOLO 10 .....	- 16 -
VENDITA DIRETTA.....	- 16 -
ARTICOLO 11 .....	- 17 -
RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI DELLA PESCA NELLE COMMISSIONI DI RISERVA DELLE AREE MARINE PROTETTE.....	- 17 -
ARTICOLO 12 .....	- 18 -
PESCA NON PROFESSIONALE .....	- 18 -
ARTICOLO 13 .....	- 21 -

DELEGA PER IL RIORDINO DEGLI ATTREZZI PER LA PESCA RICREATIVA E SPORTIVA .....	- 21 -
ARTICOLO 14.....	- 22 -
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA, DI LICENZE DELLA PESCA E DI ENERGIA ELETTRICA DA ACQUACOLTURA .....	- 22 -
ARTICOLO 15.....	- 25 -
COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA.....	- 25 -
ARTICOLO 16.....	- 27 -
PESCA DEL TONNO ROSSO.....	- 27 -
ARTICOLO 17.....	- 27 -
MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2012, N. 4, RECANTE MISURE PER IL RIASETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA.....	- 27 -

***Informazioni sul provvedimento:***

---

<b>A.C.</b>	<b>C. 338 e abb.</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Interventi per il settore ittico</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare in prima lettura alla Camera
<b>Commissione di merito:</b>	XIII (Agricoltura)
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Luciano Agostini
<b>Gruppo:</b>	PD
<b>Relazione tecnica:</b>	presente, riferita alla precedente versione del testo unificato
<b><i>Parere richiesto:</i></b>	
<b>Destinatario:</b>	alla XIII Commissione      in sede referente
<b>Oggetto:</b>	nuovo testo unificato

---

## PREMESSA

Il progetto di legge reca interventi per il settore ittico.

È oggetto della presente Nota il Nuovo testo unificato delle proposte C. 338 e abbinate, tutte di iniziativa parlamentare<sup>1</sup>, adottato come testo base dalla Commissione XIII (Agricoltura) nella seduta del 4 aprile 2017 e risultante dall'esame svolto, in sede referente, fino alla seduta dell'11 maggio 2017.

In precedenza, la Commissione XIII aveva elaborato una precedente versione del testo unificato, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri (seduta del 17 marzo 2016)<sup>2</sup>.

La Commissione V (Bilancio) ha iniziato l'esame in sede consultiva del testo, senza concluderlo: in particolare, nella seduta del 6 aprile 2016, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica; nella seduta del 20 aprile 2016 il rappresentante del Governo ha depositato una relazione tecnica accompagnata da una lettera della Ragioneria generale dello Stato<sup>3</sup> che verificava negativamente la RT medesima; nella successiva seduta del 21 aprile, tenuto conto della necessità di svolgere una fase di ulteriori approfondimenti tecnici sul testo, è stato richiesto un rinvio dell'esame del provvedimento.

---

<sup>1</sup> C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon, C. 4419 Venittelli.

<sup>2</sup> Vedi dossier n. 91

<sup>3</sup> Lettera MEF prot. n. 35399 del 20 aprile 2016, recante, in allegato, la relazione tecnica del MIPAAF. La lettera del MEF e l'allegata RT sono state pubblicate in allegato al resoconto della seduta della V Commissione del 20 aprile 2016.

La Commissione XIII ha elaborato un nuovo testo e lo ha nuovamente trasmesso alle Commissioni competenti per i pareri.

Nella presente Nota, i due testi sopra individuati sono denominati, rispettivamente: “nuovo testo” e “precedente testo”.

Si esamina, dunque, per i profili finanziari, nel seguito il nuovo testo, che la Commissione referente ha trasmesso per l’acquisizione dei pareri nella seduta dell’11 maggio 2017: sia la relazione tecnica sia la lettera della RGS, riferite – come visto – al precedente testo, risultano comunque in parte utilizzabili per la verifica delle quantificazioni del nuovo testo. Nelle seguenti schede, pertanto, si darà conto anche degli elementi desumibili da tale documentazione tecnica del Governo.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 2

#### **Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura**

**La norma**, come da ultimo modificata, delega il Governo ad adottare<sup>4</sup> uno o più decreti legislativi per raccogliere in un apposito testo unico le norme vigenti in materia di pesca e acquacoltura e ad introdurre le modifiche necessarie alla semplificazione ed al riassetto della normativa vigente.

I decreti legislativi, emanati in attuazione della delega di cui al comma 1, sono adottati sulla base di specificati principi e criteri direttivi che, fra l’altro, prevedono:

- la ricognizione e l’abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita [comma 2, lett. *a*];
- il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo [comma 2, lett. *b*];
- il coordinamento, l’adeguamento e l’integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale, di tutela e protezione dell’ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali [comma 2, lett. *d*].

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali<sup>5</sup>. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei

---

<sup>4</sup> Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

<sup>5</sup> Di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e del parere del Consiglio di Stato.

pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione (comma 3).

Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella legge in esame sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Si prevede che, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie<sup>6</sup> (comma 4).

Il nuovo testo non reca modifiche rispetto al precedente testo.

**La relazione tecnica** riferita al precedente testo, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La nota del MEF** riferita al precedente testo non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione tenuto conto del rinvio espresso all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, per effetto del quale qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

#### **ARTICOLO 2-bis**

#### **Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale**

**Le norme**, di nuova introduzione, delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la riforma degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (comma 1).

Il decreto è adottato, ai sensi del comma 2, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

---

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

a) sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteorologiche o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;

b) favorire la tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;

c) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, e successive modificazioni, qualora il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (comma 4).

La **relazione tecnica** non considera la norma, introdotta dopo la presentazione della stessa relazione.

**Al riguardo**, si rileva preliminarmente che la delega legislativa in esame fa rinvio espresso all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, per effetto del quale qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciò posto, comunque, si evidenzia che la delega prevede espressamente che gli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca siano effettuati nell'ambito delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). In proposito, appare utile acquisire conferma dell'effettiva possibilità di utilizzare le predette risorse.

Si ricorda che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca<sup>7</sup>:

- sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile;
- aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie;

---

<sup>7</sup> Fonte: sito della Commissione europea.

- finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee;
- agevola l'accesso ai finanziamenti.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento ai commi 1 e 2 appare necessario acquisire l'avviso del Governo riguardo alla idoneità della copertura individuata a valere sulle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il cui utilizzo è consentito per il cofinanziamento di progetti assistiti da risorse nazionali<sup>8</sup>. Tale chiarimento risulta opportuno con particolare riferimento alla effettiva compatibilità e coerenza tra le specifiche finalità cui le risorse del Fondo citato sono destinate e la tipologia di interventi prefigurati nei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui rispettivamente alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, orientati in particolare a sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima, a favorire la tutela dei livelli occupazionali e a individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca.

### **ARTICOLO 3**

#### **Fondo per lo sviluppo della filiera ittica**

**La norma**, come da ultimo modificata, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 2018, il “Fondo per lo sviluppo della filiera ittica”, finanziato con le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 12, alla cui scheda si rinvia (si tratta del 50 per cento dei proventi dei contributi dovuti da chi pratica la pesca sportiva e ricreativa a mare) (comma 1).

Il Fondo è diretto a finanziare, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:

a) stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Si tratta di convenzioni che il MIPAAF può stipulare con le associazioni nazionali di categoria ovvero con consorzi dalle stesse istituiti, per lo svolgimento di attività concernenti, fra l'altro: l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili nell'ambito degli ecosistemi acquatici; la tutela dell'ambiente marino e costiero; le tradizioni

---

<sup>8</sup> In base ai dati disponibili sul sito della Commissione europea, la dotazione del Fondo destinata all'Italia per il periodo 2014-2020 risulta complessivamente pari a 537,3 milioni di euro.

alimentari locali e i prodotti tipici, biologici e di qualità; i sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche; l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;<sup>9</sup>

b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e d'incentivazione al consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;

c-*bis*) interventi mirati per favorire l'accesso al credito attraverso l'istituzione di uno Sportello Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e alimentare);

c-*ter*) attivazione di programmi di formazione professionale e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli imbarcati;

c-*quater*) progetti dedicati alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone (comma 2).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali<sup>10</sup> sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili (comma 3).

Nel precedente testo, il Fondo era destinato al finanziamento di altre attività, diverse da quelle sopra descritte, e la decorrenza era dal 2017. L'attuazione della norma era demandata, come nel nuovo testo, ad un decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare, in particolare, gli interventi, i destinatari, le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

**La relazione tecnica** riferita al precedente testo, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, evidenzia che le risorse destinate ad alimentare il Fondo provengono dal pagamento dei contributi previsti dall'articolo 12<sup>11</sup>. Si tratta, prosegue la relazione tecnica, di nuove entrate per il Bilancio dello Stato che, in questa fase, non è possibile quantificare in considerazione del fatto che non è possibile prevedere con certezza quanti soggetti confermeranno o formalizzeranno la comunicazione prevista dal citato articolo 12. La relazione tecnica segnala, inoltre, che con il decreto ministeriale del 6 dicembre 2010 è stata istituita una sorta di censimento finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare - a fronte della quale, in futuro, dovrà essere pagato un contributo - e che da questo censimento sono risultati circa 800.000 pescatori sportivi/ricreativi.

---

<sup>9</sup> Si evidenzia che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 - non modificato dal provvedimento in esame - le convenzioni di cui si tratta sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, già Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell' articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004.

<sup>10</sup> Da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, e, successivamente, con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>11</sup> Articolo 22 del precedente testo.

La relazione tecnica concludeva affermando che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La nota del MEF riferita al precedente testo** ravvisava la necessità di precisare, al comma 3, che il decreto ministeriale dispone in materia di utilizzo del Fondo “nei limiti delle risorse disponibili”.

Tale specificazione è presente nel nuovo testo (v. comma 3).

**Al riguardo**, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla compatibilità – fra le modalità di finanziamento del Fondo (contributi dovuti da chi pratica pesca sportiva e ricreativa a mare) - potenzialmente caratterizzate da margini di variabilità per quanto attiene alla determinazione delle risorse complessivamente realizzabili – e le attività del Fondo medesimo, tra cui rientrano interventi che sembrerebbero richiedere impegni di spesa anche a carattere pluriennale (interventi per favorire l'accesso al credito e lo sviluppo tecnologico).

## **ARTICOLO 4**

### **Distretti di pesca**

**La norma**, come da ultimo modificata, sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Quest'ultima prevede l'istituzione di distretti di pesca al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche in attuazione del principio di sostenibilità, e specifica che sono considerati distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.<sup>12</sup>

Alla norma da sostituire non sono stati ascritti effetti onerosi.

Si prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisca i distretti di pesca per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico<sup>13</sup>. Sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni (capoverso comma 1).

Costituiscono distretti di pesca i sistemi produttivi locali, i cui criteri di identificazione, delimitazione e gestione sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole

---

<sup>12</sup> Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria.

<sup>13</sup> In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica.

alimentari e forestali<sup>14</sup>, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Il medesimo decreto definisce altresì le attribuzioni ad essi di specifiche competenze (capoverso comma 2).

I distretti di pesca:

- a) sostengono azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;
- a-bis) ottimizzano le attività di pesca ed acquacoltura tramite specifici piani di gestione finalizzati ad una maggiore ecosostenibilità. I piani sono supportati dalla raccolta di informazioni sulle attività di settore e la loro applicazione è oggetto di monitoraggio;
- b) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;
- c) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità;
- d) promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale (capoverso comma 3).

Nel precedente testo<sup>15</sup>, si prevedeva che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali potesse istituire i distretti di pesca per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico (comma 1).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali doveva, altresì, definire i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici e le attribuzioni ad essi di specifiche competenze (comma 2).

Erano poi definite le finalità che i distretti ittici erano tenuti a perseguire (comma 3).

Il nuovo testo conferma, nella sostanza, l'impianto normativo proposto in precedenza, salvo il fatto di dettagliare maggiormente le funzioni che gli stessi devono svolgere.

**La relazione tecnica riferita al precedente testo** si limita ad affermare che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La nota del MEF riferita al precedente testo** afferma che la relazione tecnica non appare esaustiva in relazione alla portata delle modifiche che l'articolo in commento reca alla disciplina vigente<sup>16</sup>.

A tal proposito la nota rileva che i distretti della pesca dovrebbero essere delle aree territoriali, individuate dall'autorità pubblica, nell'ambito delle quali gli operatori privati

---

<sup>14</sup> D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria.

<sup>15</sup> Cfr. articolo 6.

<sup>16</sup> Articolo 4 del decreto legislativo 226/2001.

che vi insistono possono costituire degli organismi collettivi di rappresentanza, di natura giuridica privata, mentre la disposizione in commento prevede che il Ministero "istituisce i distretti ittici" e che con proprio decreto definisca, tra l'altro, "le attribuzioni ad essi di specifiche competenze". Ciò posto, la nota ritiene che la relazione tecnica debba essere integrata al fine di chiarire se le disposizioni in commento comportino l'istituzione di organismi con carattere e funzioni pubblicistiche, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, preso atto delle considerazioni contenute nella Nota del MEF, appare necessario che il Governo chiarisca se la formulazione adottata consenta di escludere l'istituzione di organismi rientranti nel novero delle pubbliche amministrazioni, con conseguenti possibili oneri.

## **ARTICOLO 5**

### **Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura**

**Le norme**, come da ultimo modificate, prevedono che il MIPAAF possa, con apposita convenzione, stipulata senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati (comma 1).

I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di Centri di Assistenza già costituiti (comma 2).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali<sup>17</sup> sono stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP (comma 3).

È stabilito che l'attività dei CASP sia esercitata senza oneri per il bilancio dello Stato (comma 4).

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5-*bis*).

---

<sup>17</sup> Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Rispetto al precedente testo (art. 7), nel nuovo testo è stata inserita l'ulteriore clausola di invarianza di cui al comma 5-*bis* e la specificazione che le convenzioni non devono comportare oneri per il bilancio dello Stato (comma 1).

**La relazione tecnica** riferita al precedente testo, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La nota del MEF** riferita al precedente testo ha suggerito l'inserimento di una clausola generale di invarianza.

Detta clausola è stata inserita, come visto, al comma 5-*bis*.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

## ARTICOLO 6

### Promozione della cooperazione e dell'associazionismo

**Le norme**, come da ultimo modificate, intervengono sul D.lgs. n. 154/2004 allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Si interviene sull'articolo 16 prevedendo che le iniziative inerenti il Programma Nazionale<sup>18</sup> siano effettuate, oltre che sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, incluse le associazioni della piccola pesca [comma 1, lettera *a*]).

Allo stesso modo, con la modifica del successivo articolo 17, in tema di promozione dell'associazionismo, si prevede che il finanziamento di specifiche iniziative da parte del Programma nazionale (contratti di programma, progetti sperimentali, convenzioni per la fornitura di servizi al settore), avvenga oltre che sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, anche con la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, incluse le associazioni della piccola pesca [comma 1, lettera *b*]).

---

<sup>18</sup> Finalizzato allo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse.

Il precedente testo (art. 8) recava le medesime previsioni, ma non formulate in termini di novella legislativa.

**La relazione tecnica** riferita al precedente testo, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La nota del MEF** riferita al precedente testo non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

## ARTICOLO 7

### Prodotti della pesca

**Le norme** intervengono sulle modalità cui devono attenersi gli operatori del settore della pesca nell'adempimento di obblighi di pesatura e informativi già previsti a legislazione vigente.

**La relazione tecnica** riferita al precedente testo afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La nota del MEF** riferita al precedente testo non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

## ARTICOLO 8

### Attività di pesca-turismo e ittiturismo

**Le norme**, come da ultimo modificate, prevedono che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adegui le vigenti norme regolamentari in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo ed ittiturismo al fine di adeguarne i contenuti ad una serie di definizioni ed indirizzi (comma 1).

Inoltre, è abrogato l'articolo 2, comma 2, del D.L. 561/1994, che attribuisce al Ministro dei trasporti e della navigazione il potere di emanare un regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità operanti entro le 40 miglia dalla costa, conseguentemente autorizzando il Governo ad apportare le conseguenti modifiche alla relativa regolamentazione attuativa per adeguarla alla legge in esame (comma 2).

Nel precedente testo si indicavano (art. 17) definizioni ed indirizzi in parte diversi da quelli indicati nel nuovo testo, ma comunque sempre riferiti ad attività di soggetti privati. L'attuale comma 2 è stato aggiunto dopo l'esame del precedente testo.

**La relazione tecnica riferita al precedente testo** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La nota del MEF riferita al precedente testo** non considera la norma.

**Al riguardo**, si evidenzia che la disposizione è volta a modificare la normativa regolamentare sulla pesca-turismo per adeguarla ad una serie di definizioni ed indirizzi espressamente indicati: detti criteri non sembrerebbero peraltro determinare innovazioni con riflessi di natura finanziaria. In proposito appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

## **ARTICOLO 9**

### **Esenzione dall'imposta di bollo**

**La norma**, come da ultimo modificata, estende l'esenzione dall'imposta di bollo a tutte le domande e gli atti inerenti alla concessione di aiuti europei e nazionali nei settori della pesca e dell'acquacoltura. Si prevede che agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Nel precedente testo (art. 16), non era individuata una copertura.

**La relazione tecnica riferita al precedente testo** afferma che dagli archivi dell'anagrafe tributaria risulta che il settore in esame in Italia possa riguardare circa 15.500 unità. Considerando che le domande e gli atti sopra citati scontano, a legislazione vigente, una marca da bollo da 16 euro ed ipotizzando, come ipotesi estrema e in mancanza di dati puntuali, che annualmente tutti i sopra citati contribuenti presentino una domanda o un atto inerente alla concessione di aiuti comunitari e nazionali, si stima, per l'abolizione dell'imposta di bollo, una perdita di gettito di circa 250.000 euro su base annua.

**La nota del MEF riferita al precedente testo** affermava che, preso atto della quantificazione dell'onere, la disposizione avrebbe dovuto essere soppressa, a meno che l'Amministrazione competente non indicasse una idonea copertura finanziaria.

A tale rilievo è stato dato seguito integrando il precedente testo (art. 16) mediante l'individuazione di una copertura a valere sul FISPE.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e delle conseguenti disposizioni finanziarie introdotte dalla Commissione di merito.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che l'articolo 9, comma 2, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla estensione ai settori della pesca e dell'acquacoltura dell'esenzione dall'imposta di bollo per le domande e gli atti concernenti la concessione di aiuti europei e nazionali, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

In proposito, si evidenzia che tale Fondo non appare recare - sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 26 giugno 2017 - le necessarie disponibilità per l'anno 2017<sup>19</sup>, per quanto tale dato sembrerebbe non tenere ancora conto del rifinanziamento del Fondo medesimo disposto dall'articolo 66, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017<sup>20</sup>, come modificato in sede di conversione. In tale quadro, appare dunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva sussistenza sul predetto Fondo delle risorse ivi previste a copertura nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

---

<sup>19</sup> La dotazione del Fondo in questione risulta pari, secondo quanto previsto dal decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019, a 195.481.687 euro per l'anno 2017, a 356.443.667 euro per l'anno 2018 e a 333.851.668 euro per l'anno 2019.

<sup>20</sup> Ai sensi della citata disposizione il Fondo per interventi strutturali di politica economica è stato rifinanziato in misura pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 85,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 135 milioni di euro per l'anno 2020, a 23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Peraltro, in considerazione dei tempi presumibilmente ancora occorrenti alla conclusione dell'*iter* parlamentare del presente provvedimento, potrebbe valutarsi l'opportunità di modificare la disposizione in rassegna nel senso di differire la decorrenza dell'onere e della relativa copertura finanziaria a far data dall'anno 2018. Anche su tale aspetto, che potrebbe eventualmente consentire di superare i profili critici dianzi evidenziati in riferimento alla capienza del Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Da un punto di vista meramente formale, si evidenzia infine l'opportunità di precisare il carattere annuo degli oneri medesimi, rivestendo la misura sottostante natura permanente.

## **ARTICOLO 10**

### **Vendita diretta**

**Le norme**, come da ultimo modificate, dettano disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori, singoli o associati, dei prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, salve le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale. Inoltre, vengono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99/2009 in materia di etichettatura, marcatura ed identificazione del prodotto.

Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, rispetto al precedente testo (art. 20), è stata introdotta la previsione che, se la vendita diretta dei prodotti ittici avviene a bordo di barche da pesca oppure sull'impianto di allevamento, il prodotto ceduto debba essere esclusivamente di produzione propria e frutto della propria attività di pesca professionale (comma 4-*bis*).

**La relazione tecnica riferita al precedente testo** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La nota del MEF riferita al precedente testo** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

## ARTICOLO 11

### **Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette**

**Normativa vigente:** l'art. 28 della legge n. 979/1982 prevede che per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine l'Ispettorato centrale si avvalga delle competenti Capitanerie di porto. Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, la cui composizione è stata modificata dall'art. 2 della legge n. 244/2007. La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare, la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni sulle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

**La norma,** come da ultimo modificata, dispone che la Commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge n. 979/1982 sia integrata, senza diritto di voto, da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale, da un esperto designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.

Il precedente testo (art. 21), prevedeva l'integrazione dei soli tre esperti locali.

**La relazione tecnica riferita al precedente testo** afferma che la norma non comporta oneri, in quanto la partecipazione alla Commissione non dà diritto a compenso alcuno, ma solo a rimborsi spese a carico dell'ente gestore a valere sulle risorse trasferite dal MATTM.

**La Nota del MEF riferita al precedente testo** fa presente che, ferma restando la necessità di modificare l'articolo con un'apposita clausola di invarianza, la relazione tecnica del MIPAAF non è esaustiva, in quanto non fornisce alcun elemento che consenta di verificare se le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti anche alla copertura dei rimborsi spese per le tre unità che incrementano il numero dei componenti della Commissione.

**Al riguardo,** appare necessario acquisire dati ed elementi a sostegno della neutralità finanziaria della disposizione, con riferimento ai rimborsi spese da riconoscere ai componenti inseriti nelle Commissioni di riserva.

## ARTICOLO 12

### Pesca non professionale

**La norma**, come da ultimo modificata, dispone il pagamento di un contributo annuale per l'esercizio della pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare.

L'importo del contributo, stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali<sup>21</sup>, è compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro ed è commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata. A decorrere dall'anno successivo al primo, tale canone può essere aggiornato, con le medesime modalità, sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Nel precedente testo (art. 22), l'importo del contributo era fissato in 20 euro per la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e in 10 euro negli altri casi.

Sono esenti dal pagamento del contributo i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili (comma 3). Inoltre, è stata prevista l'esenzione del contributo per la pesca occasionale effettuata con canna da pesca nell'ambito di attività di pescaturismo e ittiturismo<sup>22</sup> (comma 5).

Infine (comma 4) i proventi derivanti dai contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati alle seguenti finalità:

- una quota pari al 50 per cento è destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica previsto al comma 1 dell'articolo 3 della proposta in esame;
- una quota del 30 per cento è destinata all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007.

Tale autorizzazione di spesa è stata disposta per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.<sup>23</sup> Essa ha incrementato il Fondo di parte corrente, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera dall'art. 1, comma 1331, della L. 296/2006.

La quota in esame si utilizza anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto;

---

<sup>21</sup> Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

<sup>22</sup> Di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Quest'ultima esenzione è stata inserita dopo l'esame del precedente testo.

<sup>23</sup> L'art. 4, commi 8-ter del DL 150/2013 ha disposto l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Il comma 8-quater ha inoltre incrementato la predetta autorizzazione di spesa con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

- una quota pari al 20 per cento, destinata alla pesca sportiva, la cui gestione viene affidata al CONI.

Nel precedente testo la percentuale destinata al Fondo filiera ittica era del 60%, e quella destinata al CONI era del 10%.

**La relazione tecnica** riferita al precedente testo afferma che il pescatore sportivo è già tenuto, in virtù delle previsioni del DM 6 dicembre 2010, ad effettuare una comunicazione *on line* attraverso il sito istituzionale del competente Ministero o, in alternativa, all'autorità marittima. Tale comunicazione, ad oggi prevista solo per finalità statistiche, diviene, con la novella introdotta dall'articolo in esame, un obbligo, la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa, al quale si ricollega il versamento del contributo di cui al comma 3.

Pertanto, l'articolo in esame non prevede e/o introduce nuove attività e/o nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione competente, atteso che - per quanto di stretta competenza dell'Autorità marittima - gli Uffici marittimi territoriali già svolgono, facendovi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio da imputarsi al capitolo 2106/10 (spese di ufficio), attività di ricezione e verifica delle comunicazioni in parola, così come, per i profili sanzionatori, rientra nelle ordinarie attività d'istituto del Corpo delle capitanerie (ai sensi del D.lgs. n. 4/2012) l'esercizio della vigilanza e del controllo su tutte le attività di pesca, professionale e sportiva, attività d'istituto che, anzi, potranno essere sostenute anche grazie all'incremento di entrata rappresentato dalla quota annua del 30 per cento del gettito derivante dal contributo versato dai pescatori sportivi. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto alla ripartizione delle quote del contributo descritta al comma 4, infine, la RT afferma che non si dispone di ulteriori elementi al fine di verificare se i compiti previsti nel medesimo comma assumano portata innovativa o per confermare la congruità delle risorse assegnate rispetto ai medesimi compiti.

**La Nota del MEF** riferita al precedente testo rappresenta che la relazione tecnica del Mipaaf non risulta esaustiva, in quanto non vengono forniti elementi per verificare la congruità delle risorse assegnate al CONI rispetto ai compiti che si intende attribuire a detto ente, nonché la congruità delle risorse che si intendono assegnare al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge n. 296/2006 rispetto ai compiti che si intendono attribuire al Corpo delle capitanerie di porto.

Inoltre, la nota del MEF suggerisce di integrare il comma 4, primo periodo, per specificare che i proventi ivi individuati devono essere, previo versamento all'entrata, "riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma".

**Al riguardo**, si evidenzia che la norma prevede che le risorse derivanti dal contributo per l'esercizio della pesca sportiva siano destinate ad una serie di finalità: non si rinvia peraltro ad appositi provvedimenti per la disciplina applicativa delle medesime disposizioni. In proposito si rileva che le prime due destinazioni sono volte ad incrementare disponibilità già previste a legislazione vigente o da costituire in attuazione del provvedimento in esame. Per quanto attiene invece alla destinazione di una quota di risorse al CONI, si rileva che la stessa sembra posta in relazione all'attribuzione al medesimo ente di attività di gestione della pesca sportiva, non ulteriormente precisate. Pertanto, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla Nota del MEF, si ribadisce la necessità di acquisire elementi al fine di verificare se detti compiti assumano portata innovativa; in questo caso, andrebbero forniti elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse assegnate rispetto ai medesimi compiti, come già evidenziato sulla corrispondente norma (art. 22) del precedente testo<sup>24</sup>.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento al comma 4, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dal pagamento di un contributo annuale per l'esercizio della pesca sportiva - da destinare, per quota parte, alle finalità indicate nel secondo periodo della disposizione in commento – dopo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato siano "riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma", al fine di corrispondere ai rilievi in tal senso formulati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella nota del 20 aprile 2016 di verifica della relazione tecnica, assicurando in tal modo una maggiore aderenza alla vigente disciplina contabile.

In particolare, considerate le finalità cui devono essere destinati i proventi derivanti dal pagamento del predetto contributo, le risorse in questione dovrebbero essere riassegnate: per il 50 per cento al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, da istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 3 del presente

---

<sup>24</sup> *cf.* dossier n. 91.

provvedimento; per il 30 per cento all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007, destinata al rifinanziamento del Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; per il 20 per cento alla promozione della pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI, le cui attività sono finanziate a valere su uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Alle disposizioni in commento sembrerebbero peraltro potersi applicare - anche in riferimento alla quota destinata al finanziamento del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, che, come in precedenza osservato in merito ai profili di quantificazione, potrebbe potenzialmente essere caratterizzata da margini di variabilità circa le risorse complessivamente realizzabili - le previsioni di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, il cui ammontare, nel caso di specie, dovrebbe essere commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, posto che nel caso in esame il numero di esercizi risulta inferiore a tre. Sul punto, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

## **ARTICOLO 13**

### **Delega per il riordino degli attrezzi per la pesca ricreativa e sportiva**

**Le norme**, come da ultimo modificate, delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva al fine di adeguare la normativa nazionale alle vigenti disposizioni della normativa europea in materia.

Le modifiche intervenute rispetto al precedente testo (art. 23) hanno riguardato alcuni dei principi e criteri direttivi e il procedimento di adozione del decreto legislativo.

La relazione tecnica riferita al precedente testo afferma che le disposizioni sono volte a conferire una delega di carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La nota del MEF riferita al precedente testo non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerato il carattere ordinamentale della norma.

Peraltro, poiché il rinvio all'art. 17, comma 2, della L. n. 196/2009 dovrebbe applicarsi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, a tutti i decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe conferite nella legge in esame, ivi compresa la delega in esame, andrebbe chiarito se quest'ultima debba esercitarsi senza nuovi oneri ovvero garantendo la relativa copertura finanziaria ai sensi del richiamato art. 17, co. 2, l.n. 196/2009.

#### **ARTICOLO 14**

### **Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze della pesca e di energia elettrica da acquacoltura**

**Normativa vigente** L'art. 39 del decreto legge n. 83 del 2012 reca disposizioni concernenti le imprese a forte consumo di energia (cd. "imprese energivore"). Si prevede, tra l'altro, l'emanazione di decreti ministeriali per la determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità e tale da assicurare l'invarianza del gettito tributario e non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (commi 1 e 2). Inoltre, si stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

- ridetermini i corrispettivi per la copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali (comma 3);
- adotti i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti che passano al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato (comma 4).

La relazione tecnica riferita alla norma non ha stimato effetti finanziari in considerazione della presenza di clausola di invarianza finanziaria.

In attuazione del richiamato articolo 39 è stato emanato il decreto ministeriale 5 aprile 2013 il quale, all'articolo 6, istituisce presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico l'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia e stabilisce le procedure da seguire ed i requisiti necessari per le imprese che chiedono l'iscrizione al predetto elenco.

**La norma**, di nuova introduzione, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze della pesca (comma 1).

In merito alla documentazione tecnica già prodotta dal Governo con riferimento al precedente testo, si segnala che alcune disposizioni contenute in quest'ultimo testo (artt. 10, 26 e 27) sono ora riproposte, con diversa formulazione, sotto forma di criterio e principio di delega, nella norma in esame.

Tra i criteri e i principi di delega, si evidenziano (comma 2):

- l'introduzione di un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni, anche in considerazione delle dimensioni degli operatori, degli investimenti proposti e della sostenibilità dei progetti presentati (comma 2, lettera *d*)).

Una analoga disposizione (prevista come norma di diretta applicazione, in luogo del principio di delega) concernente la misura dei canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura era contenuta nell'art. 27 del precedente testo:

- la previsione di un sistema di rilascio delle licenze che garantisca un'equa diversificazione della tassa di concessione governativa richiesta per il rilascio delle predette licenze, che tenga conto delle dimensioni dell'attività del richiedente, consentendo altresì la possibilità di regolarizzazione flessibile del pagamento della predetta tassa (comma 2, lettera *e*)).

Una analoga disposizione (prevista come norma di diretta applicazione, in luogo del principio di delega) era contenuta nell'art. 10 del precedente testo. Tale articolo disciplinava, tra l'altro, le modalità di pagamento della tassa di concessione governativa per licenze di pesca e confermava il pagamento ogni otto anni. Inoltre, la tassa non era dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio fosse avvenuto tra la cooperativa ed i suoi soci o tra soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza;

- l'individuazione di una durata delle licenze congrua con riferimento alle esigenze di ammortamento degli investimenti armatoriali, introducendo altresì meccanismi agevolati per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative (comma 2, lettera *f*));
- la possibilità, per le imprese di acquacoltura<sup>25</sup> concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica; le medesime imprese, inoltre, possano essere comprese tra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (comma 2, lettera *g*)).

---

<sup>25</sup> Di cui ai codici ATECO 03.21.00 (acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi) e 03.22.00 (acquacoltura in acque dolci e servizi connessi).

Una analoga disposizione (prevista come norma di diretta applicazione, in luogo del principio di delega) era contenuta nell'art. 26 del precedente testo. Tale articolo prevedeva la possibilità di utilizzare anche per la produzione di energia elettrica l'acqua oggetto di concessione a scopo di acquacoltura senza oneri aggiuntivi e introduceva tra le imprese "energivore" quelle di acquacoltura.

Viene espressamente previsto che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

**La relazione tecnica riferita al precedente testo** afferma quanto di seguito indicato.

Si rammenta preliminarmente che nel precedente testo le disposizioni erano formulate quali norme di immediata applicabilità e non – come nel nuovo testo – quali principi e criteri direttivi.

In riferimento alla equa diversificazione della tassa di concessione governativa (articolo 10 del precedente testo), la RT affermava l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito alle disposizioni per le imprese di acquacoltura (articolo 26 del precedente testo), la RT affermava che la disposizione non avrebbe avuto effetti diretti sul bilancio dello Stato.

In relazione alla equa diversificazione dell'ammontare dei canoni (articolo 27 del precedente testo), la RT si limitava ad affermare che la disposizione avrebbe ripristinato quanto previsto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 154/2004 in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura.

**La Nota del MEF riferita al precedente testo**, afferma quanto segue, in merito alle disposizioni ora riprodotte nel testo in esame come principi e criteri di delega:

- con riferimento all'equa diversificazione della tassa di concessione governativa (articolo 10 del precedente testo), la Nota rinviava al Dipartimento delle finanze e segnalava che, per le vie brevi, il Dipartimento medesimo aveva confermato che la disposizione non avrebbe determinato effetti in termini di gettito;

- con riferimento alle disposizioni per le imprese di acquacoltura (articolo 26 del precedente testo), la nota affermava che – quanto alla loro inclusione fra le imprese energivore – la relazione tecnica non risultava esaustiva “in quanto dalla stessa non vengono acquisiti dati ed elementi che consentano di verificare se gli effetti delle disposizioni in esame in tema di determinazione delle aliquote di accisa siano sostenibili sulla base dei criteri individuati dal predetto decreto n. 83/2012, che escludono la possibilità di oneri a carico della finanza pubblica”. La Nota rilevava quindi la necessità di acquisire una relazione tecnica del Dipartimento delle finanze;

- con riferimento alla equa diversificazione dell'ammontare dei canoni (articolo 27 del precedente testo), la Nota ricostruiva la portata della norma e segnalava che “la norma –

peraltro non ben congegnata – ripristinando appunto nella sostanza la disciplina recata dall'art. 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, abrogata dall'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 154/2004, appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sulle entrate erariali rivenienti dai canoni in discorso, in quanto sembra volta ad estendere le misure agevolate dei canoni di cui al richiamato DL n. 595/1995 anche alle imprese diverse dalle cooperative” e riteneva necessaria una relazione tecnica che quantificasse le minori entrate, per le quali occorreva individuare idonei strumenti di copertura finanziaria.

**Al riguardo**, si evidenzia che la norma in esame reca una delega al Governo la cui attuazione, ai sensi del comma 4, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Peraltro, poiché il rinvio all'art. 17, comma 2, della L. n. 196/2009 dovrebbe applicarsi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, a tutti i decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe conferite nella legge in esame, ivi compresa la delega in esame, andrebbe chiarito se quest'ultima debba esercitarsi senza nuovi oneri ovvero garantendo la relativa copertura finanziaria ai sensi del richiamato art. 17, co. 2, l.n. 196/2009.

Ciò premesso, ove risulti confermata la clausola di cui al comma 4, alla luce dei rilievi contenuti nella Nota del MEF, appare comunque necessario acquisire una conferma che sia effettivamente possibile attuare la delega in condizioni di neutralità; ciò in considerazione del fatto che i principi e criteri direttivi richiamano disposizioni che – nella loro precedente formulazione quali norme di immediata applicabilità – erano stati oggetto di rilievi nella documentazione tecnica depositata dal Governo.

## **ARTICOLO 15**

### **Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura**

**Normativa vigente**: l'art. 3 del d.lgs. 154/2004 prevede una Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, con durata triennale, e con il compito di dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

**La norma**, come da ultimo modificata, prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolga le proprie funzioni senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e che ai suoi componenti non spetti alcun emolumento o indennità.

Nel precedente testo (art. 28) era prevista anche l'integrazione della Commissione con due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.

**La relazione tecnica** riferita al precedente testo rileva che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone di un pertinente capitolo di bilancio (1413) e conferma che l'operatività di detta Commissione non avrebbe comportato ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

**La Nota del MEF** riferita al precedente testo fa presente che il capitolo 1413/MIPAAF, indicato nella RT del Mipaaf e relativo a "spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima" non reca disponibilità e che la clausola di invarianza non consentiva di escludere il riconoscimento ai componenti della Commissione di compensi, gettoni di presenza o, comunque, rimborsi spese.

Pertanto, secondo la nota della RGS la disposizione avrebbe comportato maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura finanziaria.

- 
- a) dieci dirigenti dei Ministeri interessati;
  - j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
  - k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
  - l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
  - m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
  - n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
  - o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
  - p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  - q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;
  - r) cinque rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dai Ministeri competenti;
  - u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

A tale rilievo è stato dato seguito sopprimendo la previsione dell'inserimento di due nuovi componenti nella Commissione e prevedendo espressamente che ai suoi componenti non spetti alcun emolumento o indennità.

**Al riguardo**, pur prendendo atto della generale clausola di non onerosità riferita all'attività della Commissione, appare opportuno acquisire conferma che la formulazione indicata sia idonea a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni anche per quanto attiene ad eventuali gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.

## **ARTICOLO 16**

### **Pesca del tonno rosso**

**La norma**, come da ultimo modificata, interviene in materia di ripartizione, per il triennio 2018-2020, tra i vari sistemi di pesca delle quote annualmente assegnate all'Italia per la cattura del tonno rosso, demandando ad un decreto ministeriale la disciplina della materia nel rispetto della normativa europea.

Rispetto al precedente testo (art. 29), la Commissione di merito ha limitato l'applicazione della disposizione in esame al triennio 2018-2020.

**La relazione tecnica riferita al precedente testo** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La nota del MEF riferita al precedente testo** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

## **ARTICOLO 17**

### **Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura**

**La norma**, di nuova introduzione, interviene sugli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012 recante disposizioni in materia di pesca e agricoltura, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione della confisca (in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria) in caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie (comma 2, lettere *a*) e *b*)).

In caso di violazioni di specifiche norme che interessano la quantità del pescato, anche in relazione a tipologie di specie ittiche, viene prevista una rimodulazione delle sanzioni

pecuniarie da applicare nei casi di pesca di specie sotto taglia e viene esclusa la sospensione dell'esercizio commerciale (comma 2, lettera *c*) e comma 3, lettera *a*)).

La **relazione tecnica** non considera la norma, introdotta dopo la sua trasmissione alla V Commissione.

**Al riguardo,** andrebbe confermato che la rimodulazione delle sanzioni pecuniarie non incida su entrate eventualmente scontate ai fini dei tendenziali.